

modesto, che si aggira sulle L. 5.000 annuo; sicché si è prospettata la necessità di migliorare od. quanto tale trattamento.

Questo risultato si sarebbe potuto conseguire con un adeguato ritocco nella misura dei contributi; ma molteplici considerazioni hanno portato a scartare tale sistema, e si è invece preferito adottare anche per le Agenzie Generali un sistema analogo a quello studiato per i produttori.

Con la disposizione che segue si è perciò stabilito che, ove il complesso dei contributi e dei relativi interessi accantonati in ciascun anno nel conto di un' Agenzia Generale non raggiunga le L. 5.000, l'Istituto provvederà in proprio ad integrare la differenza fino a tale cifra a condizione che in tutta la produzione dell' Agenzia Generale siano stati integralmente e regolarmente versati i contributi a carico dell' Agente.

Ad evitare poi che, per effetto di tali provvedimenti, Agenti Generali e produttori si adagino indefinitamente su tale larghezza dell'Istituto si stabilisce che il contributo integrativo non può essere concesso per più di tre anni.